



SENT. 53/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio DI STAZIO
Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59704** promosso da:

1. xx, (C.f.: xx), nato a

xx, e residente xx;.

xx, (C.f: xx), nato a xx il

xx e residente a xx;

3. xx, (C.F.: xx), nato a xx

(xx) il xx e residente a xx (xx), alla via xx;

4. xx, (C.f.: xx), nato a xx il

xx,; rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Cerio, (C.F.:

CRENNE74D27B519V – Pec: avvenniocerio@cnfpec.it), in virtù di

procura resa in calce al presente atto,

elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Mazzini, 112, presso lo studio legale dell'Avv. Ennio Cerio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo Pec: avvenniocerio@cnfpec.it ed al seguente numero di fax: 0874/1955421

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo e Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29, presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto – **APPELLATO** – per l'annullamento:

della **sentenza** pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la **Regione Toscana n. 221/2021, depositata il 10 giugno 2021.**

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per letta la relazione del cons. Maria Rita Micci, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS, l'avv. Massimiliano Rosti su delega scritta, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, la causa è passata in decisione.

Premesso in

FATTO

Gli odierni appellanti, ex militari in quiescenza, sono titolari di pensione computata con sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano impugnato la determinazione di pensione dell'INPS lamentando, tra l'altro, che illegittimamente la quota retributiva della pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La Sezione territoriale adita ha stigmatizzato, in accoglimento di una eccezione dell'INPS, il fatto che l'allora ricorrente xx non avesse ancora maturato i 15 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995 e, ritenendo, quindi, le posizioni di tutti gli allora ricorrenti, non perfettamente sovrapponibili, ha dichiarato il ricorso inammissibile e, per l'effetto lo ha rigettato, condannando ciascun ricorrente al pagamento a favore dell'INPS della somma di euro 2.000,00 ciascuno.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli odierni appellanti, censurandola per l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità e, quindi, al rigetto.

Gli appellanti hanno, inoltre, espressamente impugnato la statuizione della sentenza relativa alla loro condanna al pagamento delle spese; in ogni caso ~~gli appellanti~~ hanno prospettato una errata interpretazione del tenore letterale dell'art. 54 DPR 1092/1973.

In conclusione hanno chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'art. 54, DPR 1092/1973, anche alla luce di quanto indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 1/2021/QM. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria depositata il 9 dicembre 2023 l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello, stante l'assenza di una espressa impugnazione in ordine alla dichiarata inammissibilità del ricorso. In ogni caso ha ritenuto che la pretesa dei ricorrenti fosse da rigettarsi nel merito, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento alla posizione del xx, pensionato dal 2007.

All'udienza del 17 gennaio 2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate in atti.

Considerato in

DIRITTO

Il motivo di appello relativo al totale difetto di motivazione è da ritenersi assorbente.

In base all'art. 170, comma 1, c.g.c., l'appello in materia pensionistica è consentito per soli motivi di diritto, essendo esclusa la proposizione per le questioni "relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni", espressamente qualificate "questioni di fatto". Tuttavia, il giudice d'appello può annullare la sentenza impugnata "per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto". Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM del 2000, hanno offerto una serie di criteri utili a contraddistinguere i motivi di diritto dai motivi di fatto, stabilendo che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b)

rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c). A ciò deve aggiungersi che, in base alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, essendo, comunque, *“escluso che detti vizi possano consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte”* (Cass. civ., Sez. III, n. 3803/2004 ed anche Corte conti Seconda centrale Appello, sent. 50/2017).

Il vizio di omessa motivazione si configura, quindi, qualora quest'ultima sia materialmente omessa, ossia quando si verifichi una radicale carenza della stessa in quanto il giudice ha ommesso di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. La motivazione apparente, invece, si realizza quando *“la motivazione si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare il percorso logico motivazionale del provvedimento impugnato, come nel caso in cui il giudice, pur avendo evidenziato gli*

elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li ha indicati senza un'approfondita disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili, rendendo comunque impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (cfr. Corte conti Terza Centrale Appello n. 255/2022).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza è viziata sia da omessa motivazione sia da apparente motivazione (SS.RR. 10/2000/Q.M.).

Il giudice di primo grado, infatti, si è limitato a dichiarare l'inammissibilità del ricorso stante la non sovrapponibilità dell'anzianità contributiva di uno dei ricorrenti rispetto agli altri; la motivazione, invece, è del tutto omessa con riferimento al dichiarato rigetto del gravame

Le poche righe sopra riportate, che costituiscono il fulcro della motivazione della decisione impugnata appaiono oggettivamente inidonee a consentire il controllo della *ratio decidendi* della sentenza.

Del tutto irragionevole, poi, appare la scelta del giudice di primo grado di condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese legali a favore dell'INPS; pertanto anche tale motivo di appello merita accoglimento e la sentenza deve essere annullata sul punto.

In conclusione, l'appello deve essere accolto, con l'annullamento della sentenza impugnata e con il rinvio al primo giudice per una nuova pronuncia sul merito della controversia e sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, accoglie l'appello proposto da xx, xx,

	7	
	xx e xx ed iscritto al n. 59704 del registro di Segreteria e, per l'effetto	
	annulla la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Toscana n. 221/2021 e rimette gli atti al primo giudice affinché, in diversa	
	composizione, si pronunci sul merito della vicenda e sulle spese di entrambi i	
	gradi di giudizio.	
	Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Maria Rita MICCI	Giuseppina MAIO
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 02/02/2024	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	(f.to digitalmente)	

